

STATUTO

Associazione di Volontariato "L'Aquilone" O.n.l.u.s.

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1.

1. È costituita l'Associazione di Volontariato denominata L'Aquilone.
2. L'Associazione si riconosce e si ispira ai principi della Legge Quadro sul volontariato del 11 agosto 1991 n. 266, della Legge Regionale 7 giugno 1994 n. 22 ed alle norme generali dell'ordinamento giuridico italiano. Si ispira, altresì, al Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460 sul riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
3. L'Associazione L'Aquilone è un'organizzazione libera, autonoma, aperta a tutti, purché accettino e condividano lo spirito e gli orientamenti programmatici e formativi dell'Associazione, e si impegnino nel servizio all'uomo, considerato nella sua globalità, nel rispetto della sua libertà e delle esigenze fisiche, psichiche e spirituali.
4. L'Associazione si ispira ai valori cristiani di carità e fraternità, a testimonianza nelle opere in soccorso dei singoli, della collettività, per amore di Dio e del prossimo.
5. L'Associazione L'Aquilone, pertanto, è una Associazione, apartitica, di cittadini che, interpretando le diverse situazioni culturali, professionali, sociali, si mette gratuitamente a servizio delle persone in difficoltà, sia direttamente, sia intervenendo nelle realtà socio-sanitarie per farle crescere secondo prospettive di autentica umanità, impegnando nella propria azione di servizio i propri soci, che opereranno sempre e soltanto sotto la propria responsabilità personale e comunitaria.

Art. 2

1. L'Associazione ha sede in Messina.
2. Con delibera del Consiglio potrà istituire sedi secondarie e simili in tutto il territorio nazionale.
3. L'Associazione ha stabilito i colori sociali: BIANCO e BLU.

Art. 3

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e non ha fini di lucro. La struttura e l'organizzazione interna, disciplinate dal presente Statuto, dal Regolamento e

dalle leggi vigenti, sono regolate da principi democratici e si ispirano ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

Il Regolamento, che sarà deliberato dall'Assemblea, nel rispetto dello Statuto, disciplina gli ulteriori aspetti relativi all'Associazione.

TITOLO II

SCOPO – ATTIVITÀ

Art. 4

1. L'Associazione L'Aquilone, attraverso un'attività di volontariato offerta in forma gratuita, organizzata e continuativa dai propri soci, persegue esclusivamente fini di solidarietà umana, sociale, civile e culturale ed intende operare nell'ambito dei servizi socio-sanitari, culturali, educativi, ricreativi, ambientali e di protezione civile, nel rispetto della legge quadro sul volontariato, secondo lo spirito e l'ordinamento della legislazione internazionale, nazionale e regionale in materia di sanità, di servizi sociali, culturali ed ambientali e di volontariato, in coerenza con le proprie finalità statutarie.

2. L'attività di volontariato e di protezione civile è svolta dall'Associazione a livello di territorio e di quartiere, quale strumento di promozione, di difesa e tutela della salute dell'uomo, di partecipazione, di sensibilizzazione, di animazione e di testimonianza nel mondo socio sanitario, per dare una adeguata risposta ai reali bisogni dei cittadini per garantire la valorizzazione del patrimonio forestale, la promozione e la tutela ambientale, la difesa del territorio e la salute delle popolazioni, prefiggendosi lo scopo di svolgere, nell'ambito della protezione civile e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, attività di previsione, prevenzione e soccorso in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi simili, nonché di formazione nella suddetta materia.

3. In particolare, l'Associazione si propone di promuovere e concretamente operare per:

Assolvere compiti di animazione, di promozione, di prevenzione, di sensibilizzazione, di educazione sanitaria, di partecipazione e progettazione nell'intento di incontrare e sostenere l'uomo in situazioni di difficoltà e di sofferenza e di stimolare la realtà pubblica.

Rendersi presente ai reali bisogni dei cittadini nel territorio e in particolar modo nei quartieri, nelle famiglie e nelle strutture pubbliche, private e religiose, socio-sanitarie e scolastiche di ogni ordine e grado con servizi diversi di volontariato continuativo, gratuito e organizzato.

Sostenere e integrare le strutture dei pubblici servizi, curando l'informazione e la formazione sociale e sanitaria dei cittadini anche nella dimensione psicologica, spirituale ed etica ed impegnandosi nell'opera di prevenzione, cura e riabilitazione intesa dalla legislazione vigente.

Suscitare nei cittadini un impegno partecipativo alla gestione della propria salute e alla tutela della salute fisica e psichica di tutti, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso un'opera di sensibilizzazione e di educazione sociosanitaria.

Promuovere la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche e religiose e di genere, della tutela delle diversità, favorendo la progettazione di percorsi individuali di crescita nel pieno rispetto dei di del singolo individuo.

Affermare la cultura della legalità, della lotta alle mafie e alle criminalità.

Promuovere politiche e attuare attività all'educazione al consumo critico e consapevole.

Promuovere e attuare attività e servizi a difesa e sostegno di quanti siano vittime di solitudine, marginalità, esclusione, dipendenze, violenze ed abusi, sostenendo la diffusione di una cultura dell'accoglienza, della tolleranza, del rispetto della persona, dei diritti e delle leggi.

Valorizzare e sviluppare aggregazioni ed i linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile.

Tutelare i diritti dei minori e promuovere forme di sostegno per la loro crescita.

Ampliare e potenziare i luoghi e le occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità, nell'ottica dell'accoglienza, dell'inclusione, dell'aggregazione e della partecipazione.

Favorire le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione e di crescita civile, organizzate in proprio ma anche all'interno delle strutture educative e scolastiche in collaborazione con Associazioni e altri Enti e/o Istituzioni.

Studiare i processi e le cause di esclusione, emarginazione e abbandono, formulando proposte agli organi pubblici locali e nazionali e sviluppando forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, al disagio, all'intolleranza, all'emarginazione, alla solitudine.

Promuovere la CittadinanzAttiva sotto forma di partecipazione responsabile delle persone ai servizi della comunità locale, alla tutela, valorizzazione, estensione dei beni comuni culturali e ambientali, alla difesa e allo sviluppo dei diritti di tutti.

Promuovere il turismo sociale come forma di approfondimento, arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori in cui vivono, come i gemellaggi e tutti gli scambi intercomunitari e di turismo consapevole.

Promuovere la difesa e la salvaguardia dell'ambiente ed impegnarsi per la realizzazione di una società eco-compatibile.

Partecipazione ai bandi per l'assegnazione di volontari, indetti dall'ufficio Nazionale per il Servizio Civile (U. N.S.C).

Si propone inoltre, di svolgere attività di:

Protezione civile, prevenzione ed estinzione d'incendi boschivi, attività di ambientale, difesa ambientale, prestando gratuitamente opera di soccorso e con l'impiego di uomini, servizi ed attrezzature tecnicamente qualificate.

Promozione e sviluppo di una coscienza civile attraverso attività educative, lo studio dei rischi di calamità, la prevenzione dei danni e la collaborazione ad attività di previsione, prevenzione, soccorso e post emergenza nel campo della Protezione Civile e Ambientale.

Promozione delle opportune azioni giudiziarie in sede civile, amministrativa e penale, per la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini.

Promozione ed organizzazione di ogni forma di volontariato dei cittadini ai fini di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente naturale e i beni culturali.

Salvaguardia del patrimonio boschivo ed ambientale in genere.

Assistenza della fauna selvatica in difficoltà con recupero, cura e rimessa in libertà.

Realizzazione di studi e ricerche connesse alla salvaguardia di beni ambientali.

Manutenzione, gestione, pulizia, custodia di aree verdi, beni monumentali, Oasi di protezione faunistiche, zone d'interesse ambientale, Z.P.S, S.I.C, riserve, parchi, parchi giochi, piazzole/aree a livello Comunale, Comprensoriale, Provinciale, extra Provinciale, Regionale e extra Regionale.

Organizzazione di campi di lavoro per il recupero ambientale, il risanamento di aree naturali e urbane, il rimboschimento ed eventuale recupero di terre incolte.

Promozione della sicurezza stradale e di attività di soccorso rivolte ai cittadini durante cortei religiosi, manifestazioni sportive o culturali, e altre manifestazioni richieste e autorizzate dalle Autorità competenti. Nell'espletamento delle attività sarà utilizzato personale opportunamente formato o abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni (per es. ausiliari del traffico, tecnici antincendio, soccorritori, guardaboschi, etc).

Promuovere l'assistenza a sostegno delle persone svantaggiate sia domiciliare che mediante la realizzazione strutture socio sanitarie, case di riposo, case di cura, centri di assistenza, poliambulatori, centri di prevenzione sanitaria anche mobili e quant'altro.

Acquistare, noleggiare, acquisire e gestire mezzi di trasporto di qualsiasi natura, (aerei, navali, terrestri), anche mediante l'abbattimento delle barriere architettoniche, per renderle fruibili alle persone appartenenti alle fasce di disagio e per interventi di trasporto socio sanitario.

Ogni altra attività che l'organizzazione ritenga utile promuovere e svolgere, anche in collaborazione con altri enti, associazioni, strutture pubbliche o private, in qualche modo connessa al perseguimento degli scopi di solidarietà ed assistenza socio-sanitaria, ambientale, culturale, educativa e di protezione civile, di cui ai punti precedenti, in rispetto della normativa vigente.

4. L'Associazione opera prevalentemente sul territorio della Regione Siciliana e può svolgere le proprie attività sull'intero territorio nazionale e negli Stati Esteri.

Art. 5

1. Le attività di cui all'articolo precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni, gratuite, continuative ed organizzate, fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

TITOLO III

PATRIMONIO ASSOCIATIVO

FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

Beni mobili ed immobili comunque acquisiti dall'Associazione.

Quote accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate.

Art. 7

1. Le risorse economiche dell'Associazione provengono:

Da un contributo associativo annuale che sono tenuti a versare indistintamente tutti i Soci operatori volontari. L'entità minima di questo contributo viene fissata anno per anno dal Consiglio Direttivo.

Da contributi di privati.

Da contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, locali, regionali, nazionali, europee, finalizzati esclusivamente al sostegno delle attività istituzionali e di specifiche attività e progetti.

Da contributi di organismi internazionali.

Da donazioni e lasciti testamentari.

Da rimborsi derivanti da convenzioni.

Da ricavi derivanti da eventuali attività produttive marginali svolte per fini istituzionali.

2. L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali.

3. L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera di accettazione del Consiglio, con beneficio d'inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite, esclusivamente in conformità alle finalità statutarie.

4. L'Associazione promuove ed alimenta tra gli associati, oltre che la comunione dello spirito, anche la comunione dei beni, intesa come stimolo alla condivisione e partecipazione alla vita e alla storia degli altri.
5. Ogni attività dell'Associazione deve reggersi sulla cooperazione libera e gratuita dei Volontari o di altre persone simpatizzanti.
6. Il patrimonio associativo ed ogni altra risorsa economico-finanziaria derivante anche da utili o avanzi di gestione, come ogni eventuale reimpiego di cespiti costituenti il patrimonio medesimo, devono essere indirizzati o utilizzati al solo scopo del raggiungimento delle finalità dell'Associazione, anche quali beni a carattere strumentale. È vietata la distribuzione ai Soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione.

TITOLO IV SOCI

Art. 8

1. L'Associazione è costituita da Soci Operatori Volontari, in numero illimitato.
2. Gli Operatori Volontari sono coloro che, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano a condividere le finalità e gli obiettivi dell'Associazione e che, dimostrano attitudini e capacità di servizio.
3. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti è il Consiglio dell'Associazione.
4. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.
5. Il presente Statuto esclude ogni forma di partecipazione temporanea alla vita sociale dell'Associazione.
6. Per diventare Soci occorre fare domanda al Consiglio dell'Associazione con la quale si assume l'impegno di:
Destinare parte del proprio tempo ad un servizio qualificato, continuativo e gratuito secondo finalità dell'Associazione.
Vivere l'esperienza di volontariato in forma organizzata e a partecipare alle iniziative di tipo formativo e di qualificazione.
Versare annualmente un contributo associativo.
7. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.
8. I Soci Operatori Volontari costituiscono l'Assemblea dell'Associazione, partecipano a pieno titolo alla vita dell'Associazione, contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti, hanno diritto di voto.
9. Le prestazioni e le attività dei Soci in ambito associativo sono svolte nella totale gratuità ed è quindi esclusa per loro ogni forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

10. I Soci possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta per l'Associazione purché siano regolarmente documentate e preventivamente stabilite, con modalità e limiti precisi, dal Consiglio.

Art. 9

1. A ogni Socio in regola con tutti gli adempimenti richiesti dal presente Statuto e da eventuali regolamenti, all'atto di ammissione, viene rilasciata dal Consiglio Direttivo una "tessera" di appartenenza all'Associazione completa di fotografia e dati anagrafici.

2. La "tessera" è l'unico documento che certifica l'appartenenza all'Associazione.

3. Ogni Socio viene provvisto a cura dell'Associazione di polizze assicurative per infortuni, responsabilità civile e malattia, connesse con l'esercizio dell'attività di volontariato.

Art. 10

1. La qualifica di Socio si perde, oltre che per quanto previsto all'art. 8 del presente Statuto:

Per dimissioni da presentare al Consiglio.

Per esclusione, pronunciata dal Consiglio, quando, pur avendo versato il contributo associativo, per tre anni consecutivi non si presta alcun servizio o non si partecipa incontri formativi.

2. La perdita della qualifica di Socio comporta il ritiro del tesserino, non comporta invece la decadenza del medesimo da obblighi o impegni precedentemente assunti.

Art. 11

1. Possono essere ammessi di anno in anno a far parte dell'Associazione con la qualifica di "Sostenitori" coloro che partecipano ad una o più iniziative promosse dall'Associazione nonché coloro che sostengono l'Associazione con contributi economici o con gratuite prestazioni personali e/o professionali.

2. Il "Sostenitore" non è propriamente Socio e quindi non ha il diritto all'esercizio di volontariato nell'Associazione ed alla copertura assicurativa.

3. Il "Sostenitore" può partecipare alla Assemblea dell'Associazione senza diritto di voto.

TITOLO V

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

L'Assemblea dei Soci

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

L'ASSEMBLEA

Art. 13

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con gli obblighi statutari ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

2. L'Assemblea delibera su tutte le materie e gli atti non riservati alla competenza degli altri organi associativi.

In particolare:

Propone gli orientamenti e promuove le iniziative generali dell'Associazione sia in campo formativo che partecipativo ed operativo.

Elegge nel proprio seno il Presidente ed componenti il Consiglio e, se espressamente richiesto, a maggioranza, fra questi nomina le altre cariche previste dallo statuto. Approva il bilancio consuntivo e preventivo.

Fissa, su proposta del Consiglio, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali e straordinari.

Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio.

L'Assemblea, convocata in forma straordinaria, delibera sulla modifica dello Statuto e sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione.

Art. 14

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno nei termini previsti dalla legge; può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga utile od opportuno, o ne sia fatta richiesta per iscritto, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli aventi diritto a partecipare all'Assemblea stessa.

2. La convocazione dell'assemblea, che può aver luogo anche fuori dalla sede sociale, è effettuata dal Presidente dell'Associazione mediante lettera raccomandata o altra idonea forma inviata almeno otto \ giorni prima della riunione; essa deve contenere, sia per la prima che per la seconda convocazione, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno. La riunione in seconda convocazione non può avere luogo oltre dieci giorni dalla data fissata per la prima.

3. Ogni Socio partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto e può rappresentare un Socio mediante delega scritta.

Art. 15

1. Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; nell'ipotesi di assenza o di impedimento di entrambi, da un membro del Consiglio eletto dall'Assemblea.

2. L'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia accertata, in proprio e per delega, la presenza di almeno la metà più uno degli

aventi diritto in prima convocazione e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

3. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che per i casi previsti dal presente statuto

4. Per le deliberazioni concernenti modifiche statutarie, scioglimento dell'Associazione, messa in liquidazione e devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quinti degli aventi diritto: quorum richiesto sia in prima sia in seconda convocazione.

5. Le deliberazioni debbono constare da verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea medesima su proposta del Presidente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso, su apposito libro.

6. L'Assemblea, su proposta del Presidente, può nominare due scrutatori, anche fra i non Soci.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) Consiglieri eletti nel proprio seno dall'Assemblea previa determinazione del numero ed è presieduto dal Presidente, membro di diritto.

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e può essere revocato dall'Assemblea ordinaria per gravi motivi.

3. Al Consiglio Direttivo spetta in via esemplificativa e non tassativa:

La predisposizione del bilancio, consuntivo e preventivo, da sottoporre all'assemblea, unitamente alla relazione sull'attività svolta.

La stipulazione, il rinnovo o la risoluzione di ogni contratto, convenzione od atto.

L'accettazione delle erogazioni liberali, delle donazioni, dei lasciti e dei legati e di tutti gli apporti, immobiliari e mobiliari, a qualsiasi titolo disposti a favore della Associazione.

L'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni immobili e mobili, pure registrati. A compimento di qualunque operazione presso Istituti di credito e Banche, ivi comprese l'apertura di conti correnti, di crediti e l'accensione di mutui.

La transazione.

La tutela giudiziaria con autorizzazione al Presidente per stare in giudizio.

La nomina di avvocati alle liti, periti, il conferimento di procure per determinati atti o categorie di atti.

La predisposizione dei piani di lavoro annuali.

L'istituzione di commissioni permanenti o temporanee con funzioni consultive, speciali o di rappresentanza, stabilendone la composizione e provvedendo alla nomina e/o alla revoca dei componenti.

La deliberazione sull'ammissione, dimissione, decadenza ed esclusione dei Soci, la proposta all'Assemblea sull'entità del contributo associativo, nonché su ogni altra

questione concernente l'attività dell'Associazione o ad essa sottoposta dal Presidente.

Il compimento di tutti gli atti di amministrazione e/o gestione che non rientrino nelle competenze di altri organi dell'Associazione.

L'esercizio di ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dal presente Statuto, dal Regolamento esecutivo e da ogni altro atto normativo.

Deliberare ed approvare l'eventuale cambio di sede sociale.

4. Se durante il suo mandato un membro del Consiglio Direttivo viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, tale membro sarà sostituito dal primo dei non eletti al momento disponibile; tale Consigliere cesserà con lo spirare del mandato del Consiglio.

5. I Consiglieri decadono dalla carica nel caso di assenza ingiustificata ad almeno due adunate consecutive dell'organo.

6. Se decade la maggioranza del Consiglio Direttivo, deve essere immediatamente convocata l'Assemblea dell'Associazione la quale provvederà alla nomina di altro Consiglio, composto dallo stesso numero del decaduto. Tale Consiglio rimarrà in carica solo per il periodo di durata del Consiglio Direttivo decaduto.

Art. 17

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

2. La convocazione è fatta a mezzo lettera, telegramma, fax o posta elettronica da inviarsi possibilmente non meno di otto giorni prima della riunione, o comunque in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno cinque giorni prima della riunione.

3. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri, e le sue deliberazioni sono valide con la maggioranza dei voti dei presenti.

4. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto il verbale da parte di un membro del medesimo incaricato dal Presidente che assume le funzioni di Segretario. Il verbale trascritto su apposito libro viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL PRESIDENTE

Art. 18.

1. L'Assemblea ordinaria dell'Associazione elegge tra i suoi componenti, il Presidente, che dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita, oltre ai poteri previsti dallo statuto, quelli che il Consiglio Direttivo gli può attribuire. È membro di diritto del Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente stipula convenzioni tra l'Associazione e altri Enti o soggetti, previa delibera dell'Assemblea che stabilisce le modalità di attuazione della convenzione.

4. Il Presidente:

Convoca l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Presiede il Consiglio dell'Associazione.

Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché all'esecuzione degli atti.

Cura i rapporti con le Istituzioni e con gli Enti pubblici e privati, con gli Istituti bancari, accende c/c e qualsiasi altra operazione nell'interesse dell'Associazione, cura la diffusione dei comunicati stampa a livello locale.

Esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto, dal Regolamento esecutivo e da atti normativi.

5. Al Presidente spetta la facoltà, in caso di necessità ed urgenza, di assumere provvedimenti che riterrà più opportuni per il migliore andamento dell'Associazione, salvo riferirne al Consiglio Direttivo da convocarsi entro breve termine.

6. Il Presidente sottoscrive i Verbali dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Associazione.

7. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente Vicario.

8. Il Presidente resta in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente.

9. Le dimissioni del Presidente hanno carattere irrevocabile e acquistano efficacia all'atto della ricezione.

10. In caso di dimissioni, decadenza o decesso del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario ed, entro trenta giorni dal verificarsi di uno di tali eventi, il Consiglio Direttivo dovrà adottare tutti i provvedimenti funzionali alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

IL SEGRETARIO TESORIERE

Art. 19

Il Segretario Tesoriere coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati.

Provvede alla tenuta della corrispondenza.

È responsabile della redazione dei verbali delle riunioni e degli organi collegiali.

Predispose lo schema del progetto di bilancio preventivo e consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo entro i termini di scadenza.

Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa.

Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

È coordinatore dei gruppi volontari.

DURATA DELLE CARICHE

Art. 20

1. Tutte le cariche previste nell'Associazione sono della durata di quattro esercizi. Tutte le cariche sono gratuite; sono ammessi eventuali rimborsi spese con relative e regolari documentazioni.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 21

1. L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22

1. Prima della chiusura di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo provvede, tramite il Segretario Tesoriere, alla redazione del bilancio preventivo per l'anno successivo
2. Il bilancio di previsione evidenzia la situazione finanziaria ed economica dell'Associazione.
3. È sottoposto all'Assemblea dei soci entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 23

1. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede, tramite il Segretario Tesoriere, alla redazione del bilancio consuntivo.
2. Il bilancio consuntivo, con la relazione del Consiglio Direttivo dovrà essere sottoposto all'approvazione ogni anno.

Art. 24

1. Le obbligazioni, gli oneri contratti a nome e nell'interesse dell'Associazione vengono soddisfatti con il patrimonio dell'Associazione medesima.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

LIBRI SOCIALI

Art. 25

1. I libri, fermo quanto richiesto dalle leggi, sono:
Il libro delle riunioni degli organi dell'Associazione.
Il libro dei Soci.

MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglIMENTO

Art. 26

1. Il presente Statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione L'Aquilone.
2. Le eventuali modifiche al presente Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la sua messa in liquidazione devono essere deliberati dall'Assemblea Straordinaria, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, appositamente convocata che dovrà contestualmente determinare e modalità di ripartizione dei beni residui.
3. La delibera dell'Assemblea pronunciante o scioglimento deve essere opportunamente portata a conoscenza di tutti i Soci.

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 27

1. Lo scioglimento dell'Associazione L'Aquilone, o comunque la cessazione, per qualsiasi causa, possono essere deliberati, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, solo da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata.
In caso di scioglimento il patrimonio della dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore conformemente all'art. 5, comma 4 della Legge 266/91.

NORME GENERALI

Art. 28

1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si osservano le norme costituzionali ed i principi previsti dal Codice Civile e dalle disposizioni di legge in materia.